

DETPRES DEL 5 LUGLIO 2016 N. 250

Avviso Pubblico per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e ss., Legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-Agricoltura 2016.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

visto l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, relativo alle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, ed in particolare il comma 5 che prevede il finanziamento, con risorse Inail, di progetti di investimento e di modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;

visto l'articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

vista la relazione del Direttore generale in data 4 luglio 2016;

ritenuto, per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 862 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di emanare un Avviso quadro nazionale INAIL, con cadenza annuale, nella cui cornice sono emanati singoli Avvisi regionali;

considerato che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 862 e ss., della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente;

preso atto che le agevolazioni sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e che sintesi delle informazioni relative alle suddette agevolazioni è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

tenuto conto che INAIL, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014, garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato sul proprio sito istituzionale www.inail.it con la pubblicazione di un documento nel quale sono definiti in sintesi i criteri e le modalità per la concessione dei contributi con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento (UE) 702/2014,

DETERMINA

di approvare il documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione: "Criteri e modalità per la concessione di contributi di finanziamento alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 702/2014".

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Criteri e modalità per la concessione di contributi di finanziamento alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 702/2014

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente atto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per investimenti finalizzati all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Gli investimenti soddisfano l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.
2. La misura di finanziamento è realizzata con cadenza annuale attraverso l'emanazione di un Avviso quadro nazionale nella cui cornice sono emanati singoli Avvisi regionali.

Articolo 2
(Beneficiari)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 1, le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, rientranti nella definizione di cui all'Allegato I del Regolamento n. 702/2014.

Articolo 3
(Spese ammissibili e intensità dell'aiuto)

1. Sono ammissibili a contributo i progetti relativi all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, destinati allo svolgimento di attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo, o all'allevamento di animali, effettuate all'interno dell'azienda operante nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
2. Non sono ammessi a contributo:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

- b) i costi connessi ai contratti di noleggio con patto d'acquisto, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
3. Conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del regolamento n. 702/2014, l'intensità di aiuto è limitata:
- al 40% dell'importo di costi ammissibili per le micro e le piccole imprese, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli;
 - al 50% dell'importo di costi ammissibili per le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria, rientranti nella definizione di cui all'Allegato I del Regolamento n. 702/2014 al cui interno operano i giovani agricoltori.
4. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 702/2014, sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e le attività effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.
5. La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:
- a) Nome e dimensioni del beneficiario;
 - b) Descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) Ubicazione del progetto;
 - d) Elenco dei costi ammissibili;
 - e) Tipologia degli aiuti.

Articolo 4 (Casi di esclusione)

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Atto le imprese:
 - a) le grandi imprese;
 - b) in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014;
 - c) non assoggettate o non in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1.6.2015) e dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 conv. dalla Legge n. 98/2013;
 - d) il cui titolare o legale rappresentante della persona giuridica abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale.
2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il

mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento n. 702/2014.

Articolo 5 (Cumulo)

1. Gli aiuti di cui al presente Atto possono essere cumulati:
 - con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicata all'articolo 3, comma 3 del presente Atto
2. Gli aiuti di cui al presente Atto non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli indicati all'articolo 3, comma 3 del presente Atto.

Articolo 6 (Esenzione ed entrata in vigore)

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente Atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente Atto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
3. L'avvio della procedura per la concessione dei contributi potrà decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente Atto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Articolo 7 Pubblicazione

L'INAIL garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato sul proprio sito istituzionale www.inail.it, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014.



IMPORTO DEL PROGETTO, CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI, DOCUMENTAZIONE, PARAMETRI E PUNTEGGI

Nel presente allegato sono definiti:

1. l'importo finanziabile;
2. le tipologie di intervento ammissibili;
3. la documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale per ciascuna tipologia di intervento ammissibile (Tabella 1);
4. i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 2).

1 – Importo finanziabile

L'importo totale del progetto è costituito da:

- A. tutte le spese direttamente necessarie all'intervento;
- B. la perizia giurata per la quale l'importo massimo concedibile è pari a 800 euro.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura massima del 40% (50% per giovani agricoltori) del costo ammissibile, sempreché compreso tra il contributo minimo erogabile di 1.000 euro e il contributo massimo erogabile di 60.000 euro e purché le spese direttamente necessarie all'intervento di cui al punto A non superino l'80% della somma dei prezzi di listino dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine agricole o forestali richiesti. Qualora il progetto preveda la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali (Tabella 2, sezione 3, punto 1), sono ammissibili a finanziamento solo le spese relative all'acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali in condizioni di allestimento analoghe.

2 – Tipologie di intervento ammissibili

Sono ammissibili i progetti presentati dalle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli che, attraverso l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali, raggiungono il punteggio di 100 punti calcolato secondo i criteri definiti nella seguente Tabella 2.

Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di 2 beni, componibili nel modo seguente:

- 1 trattore agricolo o forestale + 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

La sussistenza delle condizioni previste per ciascuna "Misura" e ciascun "Fattore di rischio" di cui alla Tabella 2, sezioni 2 e 3, deve essere riscontrabile all'interno del Modulo B (perizia giurata) e nella documentazione allegata al progetto, di cui alla successiva Tabella 1.

Nel caso di acquisto di 2 beni caratterizzati da punteggi diversi, il punteggio attribuito al progetto sarà quello inferiore tra i due.



Allegato 1

3 – Documentazione

ISI AGRICOLTURA 2016

Tabella 1

Tipologia di intervento	Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall'articolo 18 dell'Avviso pubblico per le sole imprese collocate in posizione utile ai fini del finanziamento	Documentazione da presentare in fase di rendicontazione del progetto realizzato (tutta o in parte in relazione al progetto realizzato)
<p>1) Acquisto di trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali</p>	<ol style="list-style-type: none"> MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al MODULO B - da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato Documentazione tecnica prevista nel fac-simile di perizia giurata di cui al MODULO B Dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di stato illegittimi e incompatibili redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C Dichiarazione sostitutiva relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa nel settore della produzione agricola redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO D Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il MODULO E-2. Almeno n° 3 preventivi riguardanti l'acquisto dei medesimi trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali nelle stesse condizioni di allestimento Documentazione attestante la proprietà del trattore agricolo o della macchina agricola o forestale (solo per i progetti 1a), 1b), 2c) e 2d) di cui alla Tabella 2, sezione 3) 	<ul style="list-style-type: none"> Copie conformi delle fatture¹, firmate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l'intervento, conformi ai preventivi presentati Stralcio dell'estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori Documentazione attestante l'avvenuta rottamazione o vendita o permuta di trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali oggetto di sostituzione Per le macchine agricole o forestali: copia della dichiarazione di conformità alla direttiva 2006/42/CE Per i trattori agricoli o forestali: copia della dichiarazione di conformità al tipo omologato di cui alla direttiva 2003/37/CE e copia della dichiarazione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, ovvero copia della dichiarazione di conformità al tipo omologato di cui al Regolamento UE n.167/2013 Per gli acquisti effettuati tramite noleggio con patto d'acquisto: <ul style="list-style-type: none"> copia del contratto documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del bene bonifici ed estratti di c/c comprovanti il pagamento delle rate versate a titolo di eventuale caparra confirmatoria, il pagamento delle rate mensili corrispondenti al canone di locazione pattuito e il pagamento dell'eventuale saldo <p>Ogni altro documento o certificazione riguardante l'intervento ammesso al finanziamento, ove richiesto dalla normativa vigente e/o funzionale alla verifica da parte dell'INAIL dell'effettiva realizzazione del progetto in conformità con i requisiti dell'Avviso.</p>

¹ Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consenta l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato.



4 – Parametri e punteggi

Nella **Tabella 2, sezione 1**, sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali oppure oggetto di informativa per RLS o RLST (individuati dal richiedente ai sensi del D. Lgs. 81/2008).

Nella **Tabella 2, sezioni 2 e 3**, sono riportati i punteggi attribuiti agli interventi in progetto.

Tabella 2 - Sezione 1

Condivisione con le parti sociali/ informativa al RLS/RLST	Punteggio
Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	10
Progetto oggetto di informativa al RLS/RLST	10
Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)	7
Progetto condiviso da una parte sociale	5



Allegato 1

ISI AGRICOLTURA 2016

Tabella 2 - Sezione 2

Selezionare un solo "Intervento" per una sola "Misura".

Misura	Intervento	Punteggio
1) Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali che determinano un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola pari o superiore al 35%	50
	b) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali che determinano un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola pari o superiore al 25% e inferiore al 35%	45
2) Adozione di soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti	a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali alimentate a gasolio aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa	50
	b) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali alimentate a gasolio aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% rispetto ai valori limite previsti dalla vigente normativa	45
	c) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a benzina aventi, per almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa	50
	d) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a benzina aventi, per almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% rispetto ai valori limite previsti dalla vigente normativa	45



Allegato 1

ISI AGRICOLTURA 2016

Tabella 2 - Sezione 3

Selezionare una sola "Soluzione tecnica per il miglioramento delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro" per un solo "Fattore di rischio".

Fattore di rischio	Soluzione tecnica per il miglioramento delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro	Punteggio
1) Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti	a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali con contestuale rottamazione di analogo trattore e/o analoghe macchine con almeno 20 anni di età	55
	b) Acquisto di macchine agricole o forestali con contestuale rottamazione di analoghe macchine con almeno 15 anni di età	50
2) Rumore	a) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore a 2 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento	50
	b) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore a 1 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento	48
	c) Acquisto di macchine agricole o forestali il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto allo stesso valore misurato sull'analogha macchina in possesso dell'azienda	50
	d) Acquisto di macchine agricole o forestali il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto allo stesso valore misurato sull'analogha macchina in possesso dell'azienda	48
3) Operazioni manuali	a) Automazione di una fase produttiva precedentemente svolta manualmente	40



NOTA TECNICA

Adozione di soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti

Per "emissioni inquinanti" si intendono i valori relativi ai seguenti parametri:

- motori a gasolio:
 - CO (monossido di carbonio)
 - PT (particolato)
 - HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi singolarmente o come somma a seconda della fascia di potenza
- motori a benzina
 - CO (monossido di carbonio)
 - NOx (ossidi di azoto)
 - somma di HC (idrocarburi) + NOx (ossidi di azoto)

Per "valori limite previsti dalla vigente normativa" si intendono i valori limite fissati, per i parametri di cui sopra, dalla direttiva 97/68/CE o, per i soli trattori, dalla direttiva 2000/25/CE, applicabili alla specifica macchina/trattore, definita da marca e modello, alla data della domanda.

Per l'individuazione dei valori dei parametri di cui sopra si tiene conto dei due anni di smaltimento scorte e del regime di flessibilità nonché dei regolamenti UNECE equivalenti.

Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti

Gli interventi si applicano ai progetti che prevedono l'acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchine agricole o forestali con contestuale rottamazione di trattore agricolo o forestale e/o di analoghe macchine agricole o forestali con almeno 15 o 20 anni di età.

Nel caso in cui il progetto preveda l'acquisto di un trattore agricolo o forestale, dovrà essere rottamato un trattore agricolo o forestale già in possesso dell'impresa; a tal fine non rilevano le caratteristiche del trattore da rottamare rispetto a quello da acquistare.

Nel caso in cui il progetto preveda l'acquisto di macchine agricole o forestali, dovranno essere rottamate macchine agricole o forestali analoghe già in possesso dell'impresa; a tal fine, le macchine da acquistare dovranno possedere almeno le caratteristiche operative e funzionali di quelle da rottamare, anche se eventualmente con prestazioni diverse e/o funzioni aggiuntive.

Riduzione del rischio rumore

L'intervento si applica ai soli progetti che prevedono l'acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchine agricole o forestali dotate di motore proprio.

Per i trattori agricoli o forestali per "livello di rumorosità" si intende:

- se il trattore è omologato in conformità alla direttiva 2003/37/CE, il livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE ovvero il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato VI della direttiva 2009/63/CE,
- se il trattore è omologato in conformità al regolamento (UE) 167/2013, il livello sonoro all'orecchio dell'operatore misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014 ovvero il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/96.



Allegato 1

ISI AGRICOLTURA 2016

Per le macchine agricole o forestali per “livello di rumorosità” si intende il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina o il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A, indicato dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso.

La riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita ad almeno uno dei valori dei predetti parametri dichiarati dal costruttore del trattore agricolo o forestale o della macchina agricola o forestale.

Ai fini della valutazione del “livello di rumorosità” devono essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova.

Qualora i valori dichiarati dal fabbricante relativi alle macchine agricole o forestali in possesso dell’impresa non siano direttamente disponibili, indicare i valori ottenuti attraverso misure e calcoli nelle effettive condizioni di impiego delle macchine stesse. A tal fine è possibile utilizzare:

- procedure di rilievo della potenza acustica (sonora) secondo il metodo di controllo della norma UNI EN ISO 3746-2011 ovvero altri metodi e norme con grado di precisione maggiore o equivalente; in questo caso sarà necessario effettuare le medesime misurazioni anche per le macchine agricole o forestali che si intende acquistare;

oppure

- le medesime procedure riportate nelle istruzioni per l’uso dal fabbricante delle macchine agricole o forestali che si intende acquistare.

Nel caso in cui il livello di rumorosità dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine agricole o forestali sia ottenuto attraverso misure e calcoli, la documentazione dovrà tenere conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.